

STATUTO DEL GRUPPO DEI GENETISTI FORENSI ITALIANI (Ge.F.I)

Denominazione, sede, natura e finalità

Art. 1 - E' costituita l'Associazione: Genetisti Forensi Italiani (*Ge.F.I.*).

Art. 2 – L'associazione ha la sede nella città di Genova.

Art. 3 – La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – L'associazione non ha scopo di lucro ed ha il compito di promuovere lo sviluppo della Genetica Forense, area interdisciplinare della Medicina Legale in ragione delle sue connessioni con settori affini quali la Genetica Umana, la Genetica Molecolare, l'Ematologia e la Medicina Trasfusionale, la Biologia Molecolare, l'Antropologia Molecolare, la Statistica ed il Diritto. Il *Ge.F.I* è un gruppo di lavoro della Società Italiana di Medicina Legale (*SIMLA*) e intrattiene rapporti scientifici con la Società Italiana di Genetica Umana (*SIGU*), l'Associazione dei Genetisti Italiani (*AGI*) e l'area della trasfusione del sangue (*SIT e AICR*).

Il *Ge.F.I* si prefigge lo scopo di promuovere la conoscenza, la ricerca, l'aggiornamento e la collaborazione nell'ambito della Genetica Forense, l'armonizzazione e l'adozione di metodiche analitiche adeguate, l'implementazione della qualità dei laboratori e degli operatori. A tale fine il *Ge.F.I* promuove studi interdisciplinari attraverso riunioni scientifiche, programmi di ricerca ed esperimenti collaborativi fra gruppi con la finalità di uniformare i protocolli operativi per le tipizzazioni genetiche in ambito identificativo forense; Il *Ge.F.I* predispone, inoltre, esercizi di collaborazione per la validazione e la costruzione di database di frequenze di nuovi marcatori ed elabora raccomandazioni per l'adozione di linee guida e la loro revisione periodica. Il *Ge.F.I* programma eventi formativi ed organizza, inoltre, il controllo di qualità dei laboratori (*proficiency testings*) con rilascio di attestazione, coordinato da un

gruppo tecnico composto da tre soggetti, anche esterni al GeFI, nominati direttamente dal Presidente del *Gruppo*.

Rapporti con Società Scientifiche

Art 5 – Il *Ge.F.I* costituisce il “Gruppo di lavoro italiano” della Società Internazionale di Genetica Forense (*ISFG, International Society for Forensic Genetics*), della quale raccoglie i Soci individuali. e partecipa alle commissioni di lavoro di questa Società impegnate nella validazione di marcatori e metodiche analitiche e nella preparazione di raccomandazioni per i genetisti forensi.

Art 6 – Sono organi dell’Associazione:

- l’assemblea dei soci,
- il Consiglio di Presidenza,
- il Presidente.

Art.7 - Qualifica di Socio

1. Soci ordinari del *Ge.F.I* sono i Soci della Società Internazionale di Genetica Forense (*ISFG*) di nazionalità o di lingua italiana.
2. Possono, inoltre, essere Soci aggregati del *Ge.F.I* i laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Biotecnologie, Chimica, Chimica Farmaceutica, Matematica, Fisica, Statistica, Giurisprudenza, e – in casi particolari – anche cultori della materia non laureati, che pur non essendo Soci della Società Internazionale abbiano interesse ai problemi della Genetica Forense in Italia.
3. Scienziati che si siano particolarmente distinti nell’ambito scientifico della Genetica Forense, e persone che si siano rese di particolare utilità per il *Ge.F.I*, possono dall’Assemblea dei Soci ordinari essere eletti Soci onorari.

4. Richieste di adesione al *Ge.F.I* devono essere sottoposte all'attenzione del Consiglio di Presidenza e devono essere accompagnate dall'indicazione di due Soci ordinari come referenti. L'accettazione della candidatura è soggetta alla decisione del Consiglio di Presidenza.
5. L'obbligazione del Socio ordinario coincide con quella verso la Società Internazionale di Genetica Forense. L'obbligazione del Socio aggregato dura un anno e scade al 31 dicembre; salvo rinuncia espressa almeno tre mesi prima della scadenza, l'obbligazione si intende rinnovata fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Il Socio che, per quanto sollecitato, non provveda al pagamento di eventuali contributi o non risponda alle comunicazioni della Presidenza o della Segreteria per due anni consecutivi è considerato dimissionario. La cancellazione dall'elenco dei Soci può avvenire anche per dimissione o per ragioni di indegnità o violazione delle norme statutarie del Gruppo o della Società internazionale o della SIMLA:
6. La qualifica di Socio non può venire usata per scopi propagandistici.
7. Al fine di garantire i principi di democrazia ed uguaglianza a cui si ispira l'Associazione, tutte le categorie di soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto al voto in Assemblea e possono far parte degli organi sociali.
8. I soci chiamati a far parte degli organi sociali rivestono tale carica, qualunque essa sia, a titolo gratuito.
9. Avverso la mancata ammissione a socio da parte del Consiglio di Presidenza, è ammesso ricorso, da presentare entro dieci giorni dalla comunicazione scritta della non ammissione, che verrà discusso nella prima assemblea degli associati utile. L'esito del voto dell'Assemblea dei soci sarà inappellabile.

Art. 8 - Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di quattro persone compreso il Presidente e precisamente dal Presidente, da un Vice-Presidente, da un Segretario e da un Tesoriere.
2. Il Consiglio di Presidenza viene eletto tra i Soci ordinari, a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei Soci ordinari.

I componenti del Consiglio di Presidenza rimangono in carica per due anni. Qualora rimanga vacante la Presidenza, questa rimarrà retta dal Vice-Presidente fino alla nuova elezione che verrà effettuata dalla Assemblea dei Soci ordinari allo scadere del mandato.

E' comunque possibile una sola rielezione nella stessa carica.

Dopo la cessazione del mandato, il Presidente uscente assume la qualifica di Presidente onorario e fa parte di diritto per un biennio – con funzioni meramente consultive- del nuovo Consiglio di Presidenza.

3. Il nuovo Consiglio di Presidenza assume le proprie responsabilità il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'elezione; nel frattempo rimarrà operante il precedente Consiglio di Presidenza.
4. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio di Presidenza cessino dalle proprie funzioni prima dello scadere della carica, il Consiglio di Presidenza mantiene le proprie responsabilità, e l'elezione suppletiva avrà luogo alla prima successiva Assemblea dei Soci ordinari.

Nel caso di cessazione dalle proprie funzioni di due o più membri, il Consiglio di Presidenza decade e deve essere rieletto dall'Assemblea dei Soci ordinari.

Art. 9 – Compiti del Consiglio di Presidenza

Sono compiti del Consiglio di Presidenza:

1. Deliberare sulle domande di ammissione a socio;
2. Redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea degli Associati;
3. Indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta ogni due anni, in occasione delle riunioni scientifiche del Ge.F.I.;
4. Adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci i quali potranno impugnarli di fronte all'assemblea;
5. Determinare la quota annuale di adesione riferita all'anno sociale che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

Art. 10 - Compiti del Presidente

Oltre alle responsabilità generali di esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci ordinari e dal Consiglio di Presidenza, ed alla rappresentanza del *Ge.F.I.*, spetta in particolare al Presidente - coadiuvato dal Vice – l'organizzazione ed il coordinamento della attività scientifica, culturale e didattica del *Ge.F.I.*

Art 11 – Compiti del Segretario

Oltre alle responsabilità generali organizzative e di segreteria nei confronti del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci ordinari, compete in particolare al Segretario il mantenimento dei rapporti di corrispondenza con la Società Internazionale di Genetica Forense (*ISFG*).

Art 12 - Compiti del Tesoriere

Oltre all'amministrazione di possibili fondi sociali del GeFI derivanti dall'eventuale versamento di contributi deliberati dall'Assemblea dei Soci ordinari, è il custode delle quote sociali.

Art 13 –Assemblea dei Soci ordinari

- 1) All'Assemblea dei Soci ordinari spetta in particolare:
 - discussione e approvazione della relazione annuale e di eventuale resoconto

- finanziario del Consiglio di Presidenza;
- elezione del Consiglio di Presidenza;
 - scioglimento del Consiglio di Presidenza;
 - nomina dei Soci onorari;
 - ratifica dei Soci aggregati accettati dal Consiglio di Presidenza;
 - scelta del luogo e del periodo delle riunioni scientifiche;
 - decisione su attività scientifiche, culturali e didattiche del *Ge.F.I.* (esperimenti collaborativi); pubblicazione di linee guida per l'utilizzo e la valutazione di marcatori genetici in ambito identificativo forense e per indagini di paternità
 - approvazione dell'importo di contributi finanziari dei Soci proposto dal Consiglio di Presidenza
 - decisione su variazioni dello Statuto;
 - decisione sullo scioglimento del *Ge.F.I.*
- 2) L'Assemblea dei Soci ordinari è valida qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.
 - 3) l'Assemblea dei Soci ordinari decide con votazione a maggioranza semplice dei presenti, salvo altra clausola prevista dallo Statuto.
 - 4) Di regola, l'Assemblea dei Soci ordinari si tiene in occasione delle riunioni scientifiche del *Ge.F.I.* L'assemblea viene convocata dal Presidente tramite il Segretario, o da almeno due membri del Consiglio di Presidenza, con avviso scritto che riporti l'ordine del giorno e con almeno sei settimane di preavviso. L'assemblea non ha potere deliberante sui punti non specificati nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui i Soci ordinari presenti ne facciano richiesta con una maggioranza di tre quarti.
 - 5) con le stesse modalità il Consiglio di Presidenza può convocare un'Assemblea straordinaria dei Soci ordinari. Tale assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata quando un quarto dei Soci ordinari ne faccia motivata richiesta.

Art 14 – Riunioni scientifiche

- 1 almeno ogni due anni si terrà una riunione scientifica, curandone l'avvicendamento annuale con i Congressi della Società Internazionale di Genetica Forense (*ISFG*).
- 2 Ogni Socio può avanzare proposte per lo svolgimento del programma, inoltrandole al Presidente con almeno 4 mesi di anticipo sulla riunione scientifica. Al Consiglio di Presidenza spetta la scelta e l'assegnazione dei temi di relazione e dei relatori.

Art 15 – Commissioni di studio e Comitati

L'assemblea dei Soci ordinari può eleggere speciali commissioni di studio oppure Comitati per l'assidua cura di particolari compiti scientifici e organizzativi.

Art 16 – Modifiche allo Statuto

Una petizione di modifica dello Statuto deve essere spedita al Presidente del *Ge.F.I* con lettera raccomandata, sottoscritta dal almeno un quinto dei Soci ordinari e con almeno tre mesi di anticipo sulla successiva Assemblea dei Soci ordinari.

- 1) Il Consiglio di Presidenza è altresì autorizzato a proporre all'Assemblea dei Soci ordinari, con motivazione, modifiche allo Statuto.
- 2) Modifiche allo Statuto dovranno essere apportate solo nel caso di raggiungimento della maggioranza dei tre quarti dei Soci ordinari presenti all'Assemblea.

Art 17 – Scioglimento del *Ge.F.I*

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. Lo scioglimento del *Ge.F.I* può essere deliberato a seguito di presentazioni al Presidente di una petizione scritta e controfirmata da almeno tre quarti dei Soci ordinari, e con almeno tre mesi di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinari. La decisione di scioglimento, che dovrà contenere l'indicazione della destinazione di eventuali beni patrimoniali, dovrà esser votata da almeno i tre quarti dei Soci ordinari presenti.

Art 18 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto del presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione di appartenenza ed in subordine le norme del Codice Civile.